

Pubblicato il 26/07/2019

N. 01097/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00513/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2019, proposto da

Rocca Anna Ettorre, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via F. S. Abbrescia, 83/B

*contro*

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Daniela Daloiso;

Riccardo Sanna

*per l'annullamento*

del provvedimento del 27.3.2019 con cui il presidente dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) ha negato l'accesso agli atti relativi alla valutazione della *performance* del 2016 degli altri dirigenti in servizio presso il

Consiglio regionale, nonché per l'accertamento del diritto ad ottenere l'ostensione dei documenti richiesti con l'istanza del 27.2.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso ritualmente proposto la dott.ssa Rocca Anna Ettore, dirigente della Regione Puglia in servizio presso la sezione Garanti istituita presso il Consiglio regionale, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del 27.3.2019 con cui il presidente dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) ha negato l'accesso agli atti relativi alla valutazione della *performance* del 2016 degli altri dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale.

La ricorrente ha, infatti, esposto di aver ottenuto una valutazione, a suo dire, insoddisfacente (79,53 punti, ripartiti in 31,50/35 per il parametro "*raggiungimento degli obiettivi*"; 38,03/45 per il parametro "*comportamenti/competenze*"; 10,00/20 per il parametro "*valutazione del dirigente sovraordinato*") e di aver, quindi, presentato in data 26.6.2018, al medesimo organismo, un'istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 7 del "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*" (c.d. SMVP).

Ha soggiunto di aver proposto in data 27.2.2019 un'istanza di accesso al presidente dell'OIV, finalizzata ad ottenere la nota prot. 103 del 29.6.2018 a firma del segretario generale del Consiglio regionale, nonché le schede delle valutazioni espresse dallo stesso organismo con riferimento agli altri dirigenti in servizio presso il Consiglio della Regione Puglia: l'istanza è stata motivata dall'interesse a conoscere i criteri di valutazione dei dirigenti, onde verificarne l'omogeneità, anche in vista dell'avvio di un'azione legale.

Con nota dell'8.3.2019 il segretario generale della Presidenza della Regione Puglia, nella sua qualità di presidente dell'organo di conciliazione, ha comunicato che la conclusione della procedura (con esito negativo per le ragioni della dott.ssa Ettorre) sarebbe avvenuta in data 19.12.2018.

In riscontro all'istanza di accesso, con l'impugnato provvedimento del 27.3.2019 è stata consentita l'ostensione della nota del 29.6.2018 (nella quale, in sostanza, si sono illustrate le ragioni della valutazione attribuita alla ricorrente, e ciò con particolare riferimento al parametro "*valutazione del dirigente sovraordinato*"), mentre è stata negata l'ostensione delle schede degli altri dirigenti regionali "*sia perché la dott.ssa Ettorre non ha avuto una valutazione che sia definibile negativa, in base allo SMIVAP, sia perché come già riferito dallo scrivente OIV nel proprio protocollo 159 del 10.10.2018, ad esito di richiesta PEC della dott.ssa Ettorre datata 1.10.2018, le prerogative dei soggetti controinteressati non potrebbero in ogni caso essere pretermesse*".

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico e articolato motivo, la violazione dell'art. art. 22 della legge 241/1990, dell'art. 1 del d.lgs. 33/2013, dei principi generali in tema di accesso ai documenti e di tutela del controinteressato, nonché l'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione regionale per difetto dei presupposti, travisamento, sviamento e ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia (27.5.2019).

In vista della Camera di Consiglio del 3 luglio 2019, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare:

- nella memoria del 12.6.2019 l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della domanda di accesso ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.lgs. 286/1999; nel merito ha opposto che sul sito internet della Regione sarebbe stata reperibile tutta la documentazione riguardante la valutazione delle *performance*, compresi "*i dati relativi alla performance (anche) dei dirigenti del Consiglio regionale relativa all'anno 2016*", il che avrebbe consentito di dedurre, dalla liquidazione della

retribuzione di risultato, *“anche le valutazioni ricevute (invero, l’entità della retribuzione è correlata al punteggio attribuito)”* (cfr. pag. 5); ha, inoltre, evidenziato che non sarebbe ravvisabile un interesse giuridicamente tutelabile, nei termini prospettati nell’istanza di accesso, in quanto la contestazione del giudizio di valutazione ricevuto *“ben dimostra la piena consapevolezza delle relative motivazioni anche attraverso il consentito accesso alla nota prot. n. 103 del 29.06.2019”* e, comunque, prescinderebbe dalle valutazioni attribuite ad altri dirigenti, trattandosi di giudizi strettamente soggettivi e personalizzati, cioè attinenti alla stima della *performance* commisurata al lavoro concretamente svolto;

- la ricorrente, nella replica del 21.6.2019, ha posto in evidenza che *“la posizione differenziata è data dalla qualità di dirigente della Regione, destinataria di valutazione per quanto riguarda la performance e la retribuzione di risultato”* (cfr. pag. 6) e che, nella specie, l’interesse sarebbe collegato ad una verifica sull’omogeneità delle valutazioni accordate agli altri dirigenti.

All’udienza in Camera di Consiglio del 3 luglio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Con riguardo all’interesse azionato, la ricorrente ha fatto presente di aver *“ritenuto ingiusta la valutazione dei 10/20 per il parametro “valutazione raggiungimento obiettivi dirigente sovraordinato”, espressa dal segretario generale (dirigente sovraordinato) e fatta propria dall’OIV”* (cfr. pag. 1 della memoria di replica).

Tale, specifico, interesse ha condotto la stessa ricorrente a chiedere l’instaurazione della procedura conciliativa di cui alla deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1520 (*“Adozione Schema del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale (SMVP)”*), il cui art. 7 prevede che *“per il caso in cui il disaccordo sulla valutazione persista, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione e chiedere formalmente la revisione del giudizio conseguito”*, il tutto *“dinanzi ad un organo monocratico con adeguate competenze tecniche”*.

Dopo la chiusura, in data 19.12.2018, della procedura conciliativa (cfr. nota dell'8.3.2019 del segretario generale della presidenza del Consiglio regionale), anche se tale epilogo risulta contestato dalla ricorrente (ad avviso della quale sarebbe stato convenuto un successivo aggiornamento, cfr. pag. 4 del ricorso), la stessa dott.ssa Ettore ha proposto (27.2.2019) un'istanza di accesso al presidente dell'organismo indipendente della valutazione (OIV), vale a dire all'organo che ha espresso il contestato giudizio sul rendimento professionale. È incontestato tra le parti, ai sensi dell'art. 64, comma 2 del codice del processo amministrativo, che con l'impugnato provvedimento tale istanza è stata positivamente riscontrata relativamente alla nota del 29.6.2018 a firma del segretario generale del Consiglio regionale; non invece relativamente alle schede della *performance* dei dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale per l'anno 2016.

Ciò precisato, occorre considerare, in prima battuta, che la ricorrente non ha confutato la produzione dell'Amministrazione relativa al rispetto della disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 33/2014 in tema di "*obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*" (che prescrive la pubblicazione dei "*dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti*"), nonché la pubblicazione dei "*criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti*").

In secondo luogo, va rilevato che la valutazione espressa nei confronti dei dipendenti pubblici non è un provvedimento amministrativo, bensì un atto di natura privatistica di gestione del rapporto di lavoro, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001 ("*nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure*

*inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”).*

La valutazione della *performance* come manifestazione del potere organizzativo della P.A. sostanzia il fondamento della disciplina, oggetto di vivo confronto tra le parti, di cui all’art. 1, comma 5 del d.lgs. 286/1999 (*“riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”*), ove è previsto che *“ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico”*.

Del resto, il d.lgs. 150/2009 (*“attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*) ha modificato le previgenti disposizioni sulla dirigenza pubblica *“per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato”* (art. 37).

Nella specie, risulta evidente – dall’esame sia della nota del 17.1.2019 (volta ad ottenere la riconvocazione dell’organismo di conciliazione), sia dell’istanza del 27.2.2019 – che il fine concretamente perseguito dalla ricorrente è stato superare la *“ferma opposizione della dott.ssa Gattulli, segretario generale del Consiglio regionale e dirigente sovraordinato”* (cfr. pag. 3 del ricorso) e, quindi, favorire un componimento basato sulla reciproca accettazione circa una rivalutazione di eccellenza del rendimento professionale, profilata nel corso del procedimento conciliativo: il che, però, conferma la circoscrizione dell’interesse ostensivo entro l’ambito (sottratto all’accesso disciplinato dalla legge 241/1990) della valutazione della *performance*.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere

Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Angelo Fanizza**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

IL SEGRETARIO